



REGOLAMENTO

GRUPPO GIOVANI COSTRUTTORI EDILI

ART. 1 COSTITUZIONE

Nell'ambito di Ance Reggio Calabria - Sezione Costruttori Edili di Confindustria Reggio Calabria è costituito il Gruppo Giovani Costruttori Edili di Reggio Calabria (in seguito denominato GRUPPO GIOVANI).

ART. 2 SCOPI

Scopi del Gruppo sono:

- a) stimolare nei giovani imprenditori edili lo spirito associato e la libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
- b) esaminare i problemi specifici interessanti i giovani imprenditori edili, per il migliore inserimento di questi nell'attività industriale ed economica del Paese;
- c) promuovere iniziative e ricerche per lo sviluppo dei valori associativi e per la qualificazione dell'immagine della categoria, contribuendo alla vita di Ance Reggio Calabria con l'apporto di idee e progetti;
- d) mantenere contatti con organismi simili nazionali e stranieri, nonché con quelli del mondo accademico, socio-culturale e scientifico.

ART. 3 COMPONENTI

Del GRUPPO GIOVANI possono entrare a far parte i titolari, soci e gli amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte ad Ance Reggio Calabria, in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori ed i procuratori delle imprese stesse, purché muniti di procura generale ad negozia, ovvero i figli dei suddetti titolari.

I Giovani imprenditori che ricoprono cariche elettive devono altresì essere inquadrati nell'organigramma aziendale.

In termini di espressione di voto e di concorso a cariche nell'ambito del GRUPPO GIOVANI, un'impresa non potrà essere rappresentata da più di una persona.

Al GRUPPO GIOVANI possono iscriversi i soggetti suddetti che abbiano età compresa fra i 18 ed i 40 anni.

Le domande di iscrizione devono essere rivolte all'Assemblea del GRUPPO GIOVANI.

L'appartenenza al Gruppo cessa al compimento del 40esimo anno d'età o, prima, per dimissioni, espulsione, per cessato esercizio di funzione imprenditoriale o per recesso dell'impresa da Ance Reggio Calabria. L'eventuale cessazione di appartenenza al GRUPPO GIOVANI è deliberata dall'Assemblea.

Gli eletti alle cariche sociali rimangono in carica fino alla scadenza del mandato.

ART.4 ACCESSIBILITÀ CARICHE ASSOCIATIVE

Il diritto di elettorato passivo e in ogni caso l'accesso alle cariche associative è riservato agli iscritti che

- a) abbiano, nell'anno solare delle elezioni, età non superiore ai 38 anni compiuti
- b) siano in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto ANCE per l'accesso alle cariche

c) rispettino gli obblighi contributivi, il cui accertamento verrà effettuato annualmente. Per cariche associative si intendono i ruoli di: Presidente e Vice Presidenti.

ART. 5 COMPONENTI AGGREGATI

E' facoltà del Consiglio di Presidenza chiamare a far parte del GRUPPO GIOVANI, in qualità di Componenti aggregati, persone qualificate aventi titoli diversi da quelli previsti dall'Art. 3.

I Componenti aggregati possono partecipare a tutte le attività del GRUPPO GIOVANI, ma non hanno diritto di voto in Assemblea.

La loro appartenenza al GRUPPO GIOVANI cessa automaticamente al decadere del Consiglio di Presidenza che li ha chiamati a far parte del GRUPPO GIOVANI stesso.

ART. 6 ORGANI DEL GRUPPO

Gli Organi del Gruppo sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Presidenza
- Il Presidente

ART. 7 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al GRUPPO GIOVANI ed è presieduta dal Presidente dello stesso;

L'Assemblea:

- a) elegge il Presidente e i due Vice Presidenti;
- b) delibera in merito alla relazione annuale del Consiglio di Presidenza sull'attività del GRUPPO GIOVANI;
- c) determina le linee programmatiche del GRUPPO GIOVANI;
- d) esamina le domande di adesione del GRUPPO GIOVANI e delibera in ordine alle stesse;
- e) determina le eventuali cessazioni di appartenenza al GRUPPO GIOVANI;
- f) elegge i rappresentanti del GRUPPO GIOVANI in seno agli Organismi che ne prevedono la presenza designati dal Consiglio di Presidenza;
- g) delibera sulle eventuali modifiche da apportare al presente Regolamento;
- h) delibera l'eventuale costituzione del fondo comune, nonché la misura e le modalità di riscossione delle eventuali quote di adesione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con ordine del giorno scritto da inviarsi, tramite Pec o email, con almeno 7 giorni di anticipo.

L'Assemblea si riunisce di regola almeno una volta l'anno.

Esso è convocata dal Presidente, su iniziativa di questo ultimo, o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti aventi diritto al voto, che ne facciano richiesta scritta al Presidente, precisando gli argomenti che intendono trattare.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto e, quale che sia il numero dei presenti, in seconda convocazione. Le due convocazioni possono avvenire nello stesso giorno.

Ogni iscritto ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante apposita delega scritta; ciascun socio non può presentare più di una delega.

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando vi partecipano almeno i $\frac{3}{4}$ della totalità degli aventi diritti al voto, in seconda convocazione se sono presenti i $\frac{2}{3}$ degli aventi diritti al voto.

Le deliberazioni per l'elezione alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei componenti presenti aventi diritto al voto alla riunione in prima convocazione e dei $\frac{2}{3}$ dei componenti presenti aventi diritto al voto alla riunione in seconda convocazione.

Le modalità di votazione sono stabilite, di volta in volta, dall'Assemblea, su proposta del Presidente.

Le votazioni riferite a persone si svolgono a scrutinio segreto.

ART. 8 CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di presidenza è composto dal Presidente, dal Past President e dai due vice presidenti eletti dall'Assemblea. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più giovane di età.

Il Past President partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza con voto consultivo

Il Consiglio di Presidenza:

- a) svolge ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi previsti dall'Art. 2, nell'ambito delle direttive tracciate dall'Assemblea;
- b) designa i rappresentanti del GRUPPO GIOVANI in seno agli Organismi che ne prevedono la presenza;
- c) nomina Commissioni per lo studio di particolari problemi;
- d) propone all'Assemblea l'eventuale costituzione di un fondo comune nonché la misura e le modalità di riscossione della relativa quota di adesione;
- e) provvede all'amministrazione del fondo comune.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente.

L'invito di convocazione, spedito, tramite Pec o email almeno tre giorni prima della data della riunione, deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno; in caso di urgenza il preavviso sarà ridotto ad un giorno. Le riunioni e le relative delibere sono valide quando sia presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ogni componente ha diritto ad un voto. Le deleghe non sono valide.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio di Presidenza.

Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 9 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

E' competenza del Presidente:

- a) rappresentare a tutti gli effetti e presso tutti gli Organismi il GRUPPO GIOVANI;

- b) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Presidenza e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- c) delegare l'analisi di specifici argomenti a ognuno dei Vice Presidenti;
- d) invitare, ove lo ritenga opportuno, alle riunioni ed alle manifestazioni del GRUPPO GIOVANI, persone che ad esso non appartengono.

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è rieleggibile per un altro mandato consecutivo salvo che, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, non sussistono nuove candidature e il Gruppo Giovani Costruttori Edili abbia un numero di iscritti inferiore a 15. .
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito, nelle sue attribuzioni, dal Vice Presidente più anziano.

ART. 10 VICE PRESIDENTI

I Vice Presidente affiancano l'opera del Presidente per il conseguimento degli scopi del GRUPPO GIOVANI.

Vengono nominati dall'Assemblea, su proposta del Presidente e durano in carica quattro anni.

In caso di vacanza della carica o di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente più anziano può:

- convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio di Presidenza
- svolgere l'ordinaria amministrazione propedeutica alla nuova elezione

ART. 11 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche del presente Regolamento vengono decise dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Le proposte di modifica devono essere specificate nell'ordine del giorno dall'Assemblea.

Le modifiche deliberate dovranno essere ratificate dal Consiglio Generale di Ance Reggio Calabria.

ART. 12 ANAGRAFE

Presso Ance Reggio Calabria è istituita un'anagrafe dei giovani Costruttori edili.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, tutti gli iscritti al GRUPPO GIOVANI sono tenuti a fornire, nei tempi e nei modi richiesti, tutti gli elementi ritenuti necessari.

Art. 13 SEGRETERIA

La Segreteria del GRUPPO GIOVANI è curata dagli Uffici di ANCE Reggio Calabria.

ART. 14 FONDO COMUNE

Il GRUPPO GIOVANI può decidere la costituzione di un fondo comune, alimentato da quote di adesione a carico dei componenti effettivi e aggregati, nonché da erogazioni e devoluzioni fatte a qualsiasi titolo a favore del GRUPPO GIOVANI.

La costituzione del fondo comune è deliberata, su proposta del Consiglio di Presidenza, dall'Assemblea degli iscritti che determina altresì la misura e le modalità di riscossione delle quote di adesione.

All'amministrazione del fondo comune provvede il Consiglio di Presidenza.

ART. 15

AMICI DEL GRUPPO

A cura del Consiglio di Presidenza viene tenuto un elenco di nominativi di amici e simpatizzanti che abbiano manifestato interesse per le attività del GRUPPO GIOVANI.

Il Presidente potrà estendere di volta in volta, alle persone inserite nell'elenco, gli inviti alle manifestazioni del GRUPPO GIOVANI.

Il Consiglio di Presidenza, ad insediamento avvenuto, procede all'aggiornamento di tale elenco.

ART. 16

RINVIO AL REGOLAMENTO DI ANCE REGGIO CALABRIA

ALLO STATUTO DI CONFINDUSTRIA REGGIO CALABRIA E UNINDUSTRIA CALABRIA

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel Regolamento di Ance Reggio Calabria e nello Statuto di Confindustria Reggio Calabria e nello Statuto di Unindustria Calabria.